

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, firmato a Roma il 27 febbraio 1997, dai Ministri della difesa italiano e rumeno, conforme al Trattato di Amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania del luglio 1991, al Documento di Vienna del 1992 e ad altri documenti importanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha lo scopo, illustrato all'articolo 1, di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproca.

La collaborazione militare, di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, può essere così sintetizzata:

politica militare e di sicurezza; controllo degli armamenti e del disarmo;

organizzazione e gestione delle Forze armate; sistema finanziario e di contabilità; logistica e sanità militare; topogeodesia e idrografia;

addestramento del personale militare e civile e scambio di conferenzieri, studenti e materiale didattico tra Istituti di formazione;

acquisto di materiali per la difesa; cooperazione tra industrie per la difesa e servizi di controllo qualità;

scambio di visite ufficiali e di lavoro di personalità di alto rango e scambio di visite fra le navi con esercitazioni periodiche aeronavali nel Mar Nero e/o nel Mediterraneo;

manifestazioni culturali e sportive;

assistenza tecnica, produzione ed equipaggiamento con sistemi moderni di difesa;

storia militare, pubblicazioni e musei militari.

L'articolo 4 disciplina la gestione delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati secondo le norme previste nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Inoltre, si puntualizza che, eventuali richieste di visita presso enti o ditte che operano nel settore della Difesa dovranno essere avanzate con quaranta giorni di anticipo.

L'articolo 5 stabilisce che la cooperazione dovrà essere compatibile con le leggi nazionali delle Parti e non potrà contrastare con gli obblighi internazionali sottoscritti dai due Paesi.

L'articolo 6 prevede, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'istituzione di una Commissione militare mista per le problematiche politico-militari composta dai membri di entrambe le Parti, che si riunirà alternativamente una volta l'anno in Italia e in Romania.

L'articolo 7 contempla l'istituzione di un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle due Parti, che tratterà esclusivamente la cooperazione nel settore dei materiali.

L'articolo 8 stabilisce che annualmente verranno redatti dalle Parti i piani di cooperazione bilaterale, definendo i termini e le modalità della cooperazione stessa.

L'articolo 9 disciplina la copertura finanziaria delle forme di cooperazione e l'obbligo, per ciascuna delle Parti, di assicurare il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nell'esercizio della propria attività.

Le eventuali controversie, che derivino dall'errata interpretazione o applicazione dell'Accordo, in base all'articolo 10, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.

L'articolo 11 prevede la possibilità di emendare o modificare l'Accordo, mentre l'articolo 12 regola la sua entrata in vigore, la sua durata e ne disciplina le modalità di recesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

